



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n° 132 CSAT 03 del 20 ottobre 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito li recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

## Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

**Riunione del giorno 20 ottobre 2020.**

### **APPELLI**

E' presente il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

#### **Procedimento 03/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. SPORTING VIAGRANDE (CT), avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Luigi Murabito.

Campionato Promozione Girone C" Gara: Belpasso–Sporting Viagrande del 04.10.2020.  
C.U. n.103 del 07.10.2020

Con appello ritualmente proposto l'ASD Sporting Viagrande, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione irrogata dal GST così come in epigrafe riportata sostenendo che la stessa sia sproporzionata a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato sig. Murabito Luigi e ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto dell'arbitro, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 45' del 1° t. il DDG ha espulso il n.5 dell'ASD Sporting Viagrande sig. Luigi Murabito perché questi, dissentendo da una decisione tecnica appena assunta dall'arbitro, applaudiva ironicamente nei suoi confronti ed accompagnava tale gesto con una frase dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante può trovare parziale accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi tenere conto, ai fini della sua determinazione, che quanto posto in essere dal sig. Luigi Murabito è comunque avvenuto in unico ed isolato contesto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Luigi Murabito.

Dispone, conseguentemente, non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 04/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

S.S.D. ALBA ALCAMO (TP), avverso la decisione assunta dal GST che ha disposto la ripetizione gara.

Campionato 1° Categoria Girone "A" Gara: Petrosino Marsala – Alba Alcamo del 04.10.2020.

C.U. n.103 del 07.10.2020

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivi motivi ritualmente proposti, per il

tramite del proprio difensore, la società SSD Alba Alcamo impugna la decisione così come in epigrafe riportata sostenendo che quanto attestato dal DDG nel proprio referto non vada qualificato come una impraticabilità del terreno di gioco ma bensì come mancato approntamento dello stesso a causa del negligente comportamento della società ospitante con la conseguenza che alla stessa vada assegnata gara perduta per 0 – 3.

Nulla, nei termini, è pervenuto da parte della resistente.

All'udienza odierna è comparso il difensore della reclamante che ha insistito nei motivi di gravame.

La Corte di Appello Sportiva Territoriale preliminarmente ha disposto l'audizione del DDG al fine di rendere chiarimenti in ordine a quanto avvenuto nelle fasi preliminari della gara.

Da dette dichiarazioni si rileva che l'arbitro una volta giunto sul terreno di gioco constatava che la segnatura del campo non risultava visibile a causa dell'erba alta per cui si premurava di informare il dirigente responsabile della irregolarità del terreno di gioco e lo invitava a provvedere di conseguenza.

Questi dapprima rappresentava che non erano responsabili dell'impianto in quanto erano solo ospiti per cui non potevano accedere alle attrezzature necessarie quale il tosaerba ed il segna campo.

Successivamente interveniva altro soggetto che munito di una latta di pittura e di un pennellone cercava di ridisegnare le linee perimetrali e le aree di rigore.

Giunti alle ore 16,15, termine ultimo del tempo di attesa, il DDG visto che le operazioni non erano ancora terminate convocava i capitani di entrambe le squadre e constatato, alla loro presenza, che le linee non risultavano ancora visibili decideva di non dare inizio alla gara.

In ragione di quanto sopra il gravame deve trovare accoglimento atteso che quanto avvenuto non è certamente qualificabile come un caso di impraticabilità del campo bensì va qualificato come mancato approntamento del terreno di gioco che va addebitato a fatto e colpa della società ospitante con la conseguenza che alla stessa va inflitta la perdita della gara con il risultato di 0 - 3

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto gravame in riforma della decisione assunta dal GST revoca il provvedimento dallo stesso assunto in ordine alla ripetizione della gara e conseguentemente assegna gara perduta per 0 – 3 alla Società U.S.D. Petrosino Marsala. Dispone, conseguentemente, non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento n. 5/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

P.G.S. LUCE MESSINA (ME), avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Mamone Alessio.

Campionato 1° Categoria Girone "D" Gara: ASD Melas-PGS Luce Messina del 04.10.2020.

C.U. n.103 del 07.10.2020

Con appello ritualmente proposto la società PGS Luce Messina, in persona del suo

Presidente pro tempore, impugna la sanzione irrogata dal GST così come in epigrafe riportata sostenendo che la stessa sia sproporzionata a quanto effettivamente posto in essere dal proprio tesserato sig. Mamone Alessio non ritenendo che quanto da esso commesso possa essere ritenuto un atto violento ma solo in un "ingenuo" fallo di reazione ragion per cui ne chiede una riduzione in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il rapporto dell'arbitro, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' del 2° t. il DDG ha espulso il n.8 della Soc. PGS Luce Messina sig. Mamone Alessio perché sferrava un pugno ad un avversario mentre entrambi giacevano a terra dopo un contrasto di gioco.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva sostenuta dalla reclamante può trovare solo parziale accoglimento in quanto il gesto posto in essere dal sig. Mamone va certamente qualificato atto violento in danno di un avversario che non ha, però, determinato alcuna conseguenza a carico del calciatore avversario ragion per cui la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure può ben rideterminarsi nel minimo edittale di cui all'art. 38 CGS prima parte.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Mamone Alessio.

Dispone, conseguentemente, non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 06/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Avv. Francesco Giarrusso**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CALTAGIRONE CALCIO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 - 3  
Campionato Promozione Girone "D" Gara: Sporting Eubea – Caltagirone Calcio del  
27.09.2020.

C.U. n.108 del 08.10.2020.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e contestuali motivi, notificati alla consorella, l'A.S.D. Caltagirone Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede l'annullamento limitandosi a lamentare che: *"negli allegati trasmessi manca la ricevuta sia PEC o di raccomandata inviata alla controparte"*.

Fissata per la data odierna l'udienza in camera di consiglio la resistente A.S.D. Sporting Eubea ha depositato nei termini memoria difensiva con cui chiede il rigetto del gravame.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il superiore reclamo, non solo ne rileva la sua inammissibilità ma ne rileva anche la palese temerarietà.

Infatti la reclamante lamenta unicamente che *negli atti ricevuti* non vi era allegata alcuna ricevuta attestante l'invio degli stessi, con ciò ammettendo di averli comunque ricevuti, per la qualcosa non ha subito alcuna lesione al proprio diritto di difesa.

La reclamante, peraltro, non spiega alcuna difesa nel merito così confermando implicitamente di avere fatto partecipare alla gara in epigrafe un calciatore che non vi aveva titolo perché lo stesso doveva ancora scontare una squalifica comminatagli al termine della decorsa stagione sportiva.

Al rigetto del ricorso consegue ai sensi dell'art. 55 del C.G.S. la condanna della ricorrente al pagamento a favore dell'A.S.D. Sporting Eubea delle spese di lite che si liquidano nel minimo edittale di € 500,00.

Gli atti vanno trasmessi altresì alla Procura Federale al fine di verificare se l'errato inserimento da parte dell'A.S.D. Caltagirone Calcio dell'indirizzo pec nel sistema informatico dell'AS 400 sia frutto di dolo preordinato a non ricevere la notifica degli atti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Condanna l'A.S.D. Caltagirone Calcio al pagamento delle spese di lite a favore dell'A.S.D. Sporting Eubea che liquida in € 500,00=

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per accertare quanto disposto in parte motiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 ottobre 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI